



Assemblea all.1 del.8/2018

AssoArpa Area C – Governance

Gruppo di lavoro C 3 – Inquadramento contrattuale, gestione del personale e relazioni sindacali

In relazione all'esigenza di proseguire nell'impegno di fornire alle Agenzie associate utili elementi interpretativi in aree e settori di attività amministrativa particolarmente contrassegnati in termini di complessità applicativa e di fluidità del quadro normativo, si evidenzia la posizione comune del sistema delle Agenzie in merito alla seguente tematica:

Esercizio di attività di vigilanza e controllo in materia ambientale da parte del personale di Arpa

In merito alle problematiche relative allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo ambientale da parte del personale delle Agenzie, anche alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla L. 11 gennaio 2018 n. 3, si ritiene che la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, e più in generale l'attività di vigilanza, non possa afferire esclusivamente a personale inquadrato nel profilo professionale di tecnico della prevenzione ambientale (TPALL).

Quanto detto in base alle valutazioni di seguito esposte:

- nel quadro normativo di riferimento che disciplina l'attività di P.G., non esiste alcuna disposizione che consideri l'inquadramento nel profilo TPALL come requisito soggettivo necessario (e sufficiente) per la legittimità degli atti compiuti dagli operatori preposti ad attività di vigilanza. Non vi sono infatti, ovviamente, indicazioni di questo tipo nell'art. 57 del c.p.p., che delega a leggi di settore la possibilità di attribuire le funzioni di P.G., non vi sono nella legge statale n. 61/1994 (formalmente non ancora abrogata) e nemmeno vi sono nella più recente Legge n. 132/2016. Tutte queste norme infatti, ivi incluso l'art. 14 della recente Legge SNPA, individuano il presupposto per il conferimento della qualifica di UPG nello svolgimento, effettivo e documentato, di funzioni di vigilanza ambientale nell'ambito delle preposte strutture organizzative delle Agenzie, ciò a prescindere dal formale inquadramento professionale degli operatori interessati. Per quanto è dato sapere nemmeno il futuro D.P.R., attuativo del citato art. 14 della Legge 132/2016, relativo alla regolamentazione del personale "incaricato degli interventi ispettivi" del SNPA, avrà riferimenti ad una riserva di tali compiti in capo ai TPALL;
- la disciplina più specificatamente riferita ai TPALL, ad iniziare dal D.M. n. 58/1997, che assegna a tale figura professionale compiti di prevenzione e controllo, riconoscendo altresì espressamente che "nei limiti delle proprie attribuzioni" il TPALL è "ufficiale di polizia giudiziaria", non dispone - e non poteva evidentemente farlo - che tali attribuzioni siano riservate in via esclusiva ai tecnici della prevenzione con preclusione, quindi, dell'esercizio di tali attività ad altre figure professionali. Pertanto, anche dopo l'emanazione della Legge n. 3/2018 e del D.M. Sanità del 13 marzo 2018, non si può ritenere che, nella Pubblica Amministrazione, l'esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria e più in generale

l'espletamento di compiti di vigilanza siano una prerogativa esclusiva degli appartenenti all'albo dei tecnici della prevenzione istituito presso l'Ordine dei tecnici sanitari.

Ne consegue che:

- non si può escludere che dipendenti non inquadrati come TPALL (eventualmente anche dirigenti) svolgendo funzioni di vigilanza possano essere legittimamente nominati UPG;
- può accadere che a TPALL non addetti a funzioni di vigilanza la qualifica di UPG non sia attribuita, non ravvisandosi appunto un automatismo in quanto previsto nell'art. 1 del citato D.M. n. 58/97;
- non è configurabile in capo ad un dipendente di Arpa non TPALL, che svolga con la qualifica di UPG funzioni di vigilanza e controllo, ovvero predisponga pareri tecnici ambientali, il delitto di "Esercizio abusivo di una professione" previsto dall'art. 348 del codice penale.

Ciò in quanto la condotta in questione è, sotto il profilo oggettivo, priva di elementi di "abusività" in quanto le funzioni di vigilanza ambientale poste in essere dal dipendente, seppure non TPALL, risultano essere espletate dallo stesso su incarico dell'Ente che *ope legis* le detiene istituzionalmente, quindi non in proprio ma in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza. Si evidenzia, peraltro, come il delitto in questione necessiterebbe, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, di una condotta dolosa da parte dell'agente, e quindi della coscienza e volontà di porre in essere atti contrari all'ordinamento giuridico. Orbene la ricordata circostanza che nella fattispecie in esame il soggetto agisca in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza ed in ottemperanza delle prescrizioni dalla stessa impartite, esclude tale ipotesi.